

All'Ufficio Tavolare di Trieste

**DOMANDA DI INTAVOLAZIONE
con annotazione immediata della domanda nel Libro Fondiario
sulle Partite Tavolari da costituirsi**

presentata ai sensi e per gli effetti della Legge Tavolare di diritto austriaco - Grundbuchgesetz vigente a Trieste (*Legge Generale 25 luglio 1871, Bollettino delle Leggi Imperiali n. 95, nel nuovo testo di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni ed estensioni*) in forza della quale a Trieste, a differenza da quanto dispone il codice civile italiano, l'iscrizione nel Libro Fondiario fa fede del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili,

per l'annotazione sul Libro Fondiario del diritto di proprietà su beni immobili pubblici censiti ma non ancora intavolati esistenti in Trieste e dei vincoli e diritti connessi, da iscriversi perciò tutti obbligatoriamente d'ufficio, nonché su domanda, in forza ed esecuzione della predetta Legge Tavolare vigente a Trieste e dei titoli sotto elencati, al nome del proprietario ex lege "Demanio di Stato del Territorio Libero di Trieste – Porto Franco internazionale di Trieste",

e precisamente di tutti i beni immobili inclusi nel perimetro del Punto Franco Nord, cosiddetto Punto Franco Vecchio, (senza numero civico) catastralmente individuati ed elencati nella presente domanda, dei relativi vincoli e divieti di destinazione e dei diritti reali del Territorio Libero e di altri Stati, nonché delle loro imprese commerciali, marittime, di lavorazione ovvero trasformazione delle merci ed industriali, su tali beni,

fatti salvi i diritti di concessione già in essere o maturati da terzi *bona fide*, nonché le "clausole finali" della presente domanda,

e con richiesta di annotazione immediata della domanda nel Libro Fondiario sulle Partite Tavolari da costituirsi con i beni dei quali si chiede l'iscrizione.

A. Richiedenti congiuntamente e disgiuntamente, l'intavolazione quali portatori di interesse legittimo, in forza dei titoli azionati, a promuoverla ed ottenerla:

1. Roberto Giurastante, nato a Trieste il 24.3.1965, cittadino di diritto *ope legis* del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест), nonché dotato di cittadinanza italiana accessoria, agendo sia in proprio, sia quale legale rappresentante

dell'organizzazione politica senza fini di lucro “Movimento Trieste Libera”, costituita per rappresentare gli interessi legittimi del Territorio Libero di Trieste e della sua popolazione sovrana, e delegata ad agire a tal fine con oltre 20.000 firme di cittadini, 15.000 delle quali già depositate presso le Nazioni Unite, il quale richiedente elegge in ambedue le vesti domicilio ai fini della presente domanda in Trieste, piazza della Borsa 7, presso il Movimento Trieste Libera;

2. Paolo (G.) Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, cittadino di diritto *ope legis* del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) nonché dotato di cittadinanza italiana accessoria, responsabile Esteri del Movimento Trieste Libera, il quale richiedente elegge domicilio ai fini della presente domanda in Trieste, piazza della Borsa 7, presso il Movimento Trieste Libera;

B. Titoli di proprietà ex lege e di interesse legittimo in forza dei quali si richiede l'intavolazione dei beni al “Demanio dello Stato del Territorio Libero di Trieste – Porto Franco internazionale di Trieste”.

Costituiscono integralmente titolo all'intavolazione richiesta e di interesse legittimo dei richiedenti a domandarla ed ottenerla:

1) il vigente Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, entrato in vigore con il deposito delle ratifiche di Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti e Francia (art. 90) nonché Jugoslavia, India, Canada ed Italia, il 15 settembre 1947, ratificato ed eseguito dall'Italia con: Legge 2 agosto 1947, n. 811, di autorizzazione al Governo della Repubblica Italiana a ratificare il Trattato (in G.U. n. 200 del 2.9.1947); Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, di piena esecuzione del Trattato (s.o. GU n. 295 del 24.12.1947); Legge n. 3054 del 25/11/1952 di ratifica del Decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 (G.U. n. 10 del 14.1.1953), registrato alle Nazioni Unite dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e dalla Francia il 15 marzo 1950 (United Nations Treaty Series, Volume 49 – 1950, N° 747, Treaty of Peace with Italy, signed at Paris, on 10 February. 1947).

Con la precisazione che la presente domanda si richiama alle norme pertinenti del Trattato di Pace, che è un Trattato normativo multilaterale in vigore (cfr. anche *US Department of State, Treaties in Force, 2013*), così come esso è stato sottoscritto, pubblicato e registrato presso le Nazioni Unite nelle versioni francese, inglese, e russa quali testi autentici, ed in italiano quale testo non-autentico, ufficializzato per quanto riguarda la Repubblica Italiana con il DLCPS n. 1430/1947, ratificato con Legge n. 3054/1952.

Si precisa che la materia è inoltre regolata dai principi del diritto internazionale consuetudinario, codificati in particolare da due trattati normativi multilaterali: la *Charter of the United Nations* (Carta delle Nazioni Unite) del 26 giugno 1945, che vincola tutti gli Stati membri, sottoscritta dall'Italia il 22 febbraio 1956 e ratificata con L. 848/1957, e la *Vienna Convention on the Law of*

Treaties (Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati) adottata il 22 maggio 1969, ratificata ed eseguita dall'Italia con Legge n. 112/1974 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980; tali principi sono inoltre confermati dall'Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975 sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Ai fini della presente domanda **si allegano in copia sub 1 e 2 a) b) c) d)**, il Trattato multilaterale vigente registrato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché i tre sopra elencati provvedimenti di esecuzione e ratifica da parte dell'Italia, pubblicati rispettivamente nell'UN Treaty Series e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che quali organi di pubblicità ufficiale degli strumenti giuridici internazionali (art. 102 della *Carta delle Nazioni Unite*) e delle leggi italiane fanno qui fede dell'esistenza dei titoli sui quali è fondata la domanda.

2) in particolare, i seguenti articoli ed Allegati del medesimo Trattato di Pace multilaterale vigente riguardanti la costituzione, l'ordinamento ed i diritti del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) nonché gli obblighi e diritti degli altri Stati nei suoi confronti: articoli n. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g), 85; Allegati nn.: I-Cartografia, VI-Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste, VII-Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste; VIII-Strumento per il Porto Franco di Trieste; IX-Disposizioni tecniche riguardanti il Territorio Libero di Trieste; X-Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste.

3) in particolare, le seguenti norme del medesimo Trattato di Pace multilaterale vigente e dei suoi Allegati che riguardano i beni immobili, nonché i relativi vincoli e divieti di destinazione e diritti reali, di cui si chiede l'annotazione:

a) l'art. 21, n. 1, del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la costituzione, dal momento dell'entrata in vigore del Trattato stesso, del Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) quale nuovo Stato sovrano dotato di territorio, popolazione, ordinamento e governo propri, riconosciuto dai firmatari e dalle Nazioni Unite e posto sotto la tutela diretta del Consiglio di Sicurezza, il quale ha accettato tale responsabilità con Risoluzione n. 16 del 10 gennaio 1947, **qui allegata in copia sub 3.**

b) l'art. 21, n. 2, del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la contestuale cessazione senza condizioni della sovranità italiana sull'area del Territorio Libero di Trieste dal momento dell'entrata in vigore del Trattato;

c) l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce, con effetto di cessione *ex lege* dal momento dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, l'immediato trasferimento integrale gratuito al Territorio Libero di Trieste della proprietà di tutti i beni statali e parastatali italiani, mobili ed immobili (con specificazione delle tipologie degli enti di provenienza) situati entro il Territorio Libero, che s'intendono perciò da quel momento esclusi *ex lege* dal patrimonio e/o demanio di Stato della Repubblica Italiana e di suoi enti, ed inclusi d'ufficio

a costituire il patrimonio e/o demanio di Stato del Territorio Libero di Trieste, che come tale è bene collettivo della sua popolazione sovrana quale comunità dei suoi cittadini di diritto.

d) l'art. 90 del Trattato multilaterale vigente, che ne stabilisce le condizioni ed il momento dell'entrata in vigore;

e) l'art. 34 dell'Allegato VI e l'intero Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che stabiliscono la costituzione ed il regime internazionale del Porto Franco (Port Franc, Free Port, Свободный Порт) di Trieste;

f) l'art. 85 del Trattato multilaterale vigente, che include espressamente tra le Clausole economiche varie del Trattato le norme degli Allegati VIII e X stabilendo che, come quelle degli altri Allegati, esse devono venire considerate come facenti parte integrante del Trattato ed aventi lo stesso valore e lo stesso effetto;

g) l'art. 2, n. 1 dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la costituzione del Porto Franco di Trieste quale ente di Stato del Territorio Libero di Trieste, dotato di personalità giuridica;

h) l'art. 3, n. 1 dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la perimetrazione dei Punti Franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste entro il perimetro dei punti franchi del Porto di Trieste già esistenti dal 1939, **come da mappa qui allegata sub 4**, vincolandone così le aree a tale destinazione esclusiva;

i) l'art. 3, n. 4, dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che consente l'estensione eventuale del Porto Franco fuori dai suoi Punti Franchi permanenti di cui all'art. 3 n. 1, ma non la loro eliminazione o sostituzione, così confermando il carattere permanente del vincolo di destinazione delle loro aree all'uso esclusivo di Porto Franco nel regime internazionale stabilito e normato dallo stesso Allegato VIII;

j) l'art. 2, n. 2 dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce la destinazione gratuita *ex lege* al Porto Franco internazionale del Territorio Libero di Trieste di tutti i beni statali e parastatali italiani trasferiti al Territorio Libero di Trieste in forza dell'art. 1 dell'Allegato X che sono inclusi entro i confini del Porto Franco, costituiti dai perimetri dei suoi Punti Franchi permanenti (art. 3, n.1), a formare in tal modo il patrimonio originario permanente ed indisponibile del Porto Franco stesso quale ente di Stato del Territorio Libero di Trieste (art. 2, n. 1);

k) gli articoli 1, 3 nn 2 e 3, 5 nn.1 e 2, 6, 7 nn.1 e 2, 10, 12, 22 e 24 dell'Allegato VIII del Trattato multilaterale vigente, che istituiscono le destinazioni ed i divieti d'uso, nonché gli obblighi ed i diritti reali di terzi, a vincolo e beneficio di tutte le aree permanenti ed ulteriori del Porto Franco internazionale di Trieste, ed in particolare:

- la destinazione esclusiva degli immobili a Porto Franco doganale destinato ad essere utilizzato “in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo”, con il regime internazionale regolato dalle disposizioni dell'Allegato VIII medesimo, che include espressamente le attività di deposito, magazzinaggio, verifica, cernita delle merci, imballaggio, reimballaggio ed operazioni consimili, nonché la lavorazione ovvero trasformazione delle merci e le attività industriali autorizzate (qui con la notazione che per “Jugoslavia” devono intendersi gli Stati suoi successori);

- il diritto delle navi mercantili e delle merci di tutti gli Stati del mondo, perciò esteso a tutte le imprese che ne esercitano il traffico marittimo, il commercio, la lavorazione ovvero trasformazione e l'industria, a godere senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e lo scarico sia di merci in transito che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti, senza imposizione sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco, né di dazi doganali, né di altri gravami che non siano in corrispettivo di servizi prestati.

- i divieti di creare zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di qualsiasi Stato, e di praticare discriminazioni basate sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci o su qualsiasi altro motivo, nel determinare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse ivi applicabili;

- il diritto dell'Italia e della Jugoslavia a chiedere ed ottenere, ove assentito, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti del Porto Franco (qui con la notazione che per “Jugoslavia” devono intendersi gli Stati suoi successori);

- il diritto dei cittadini di qualunque Stato che esercitino un'attività legittima nel Porto Franco ad accedervi senza intralcio eccessivo;

- il diritto della Commissione Internazionale di controllo della gestione del Porto Franco, di cui agli artt. 21, 22 e 23 dell'Allegato VIII, formata dai rappresentanti dei seguenti Stati: Territorio Libero di Trieste, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, ad avere nel Porto Franco sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale (qui con la notazione che per “Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”, “Repubblica Federale di Jugoslavia”, “Cecoslovacchia”, si devono intendere gli Stati loro successori);

- l'obbligo di sottomettere alle procedure di risoluzione previste dall'art. 24 dell'Allegato medesimo ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione delle norme dell'Allegato VIII del Trattato di Pace riguardanti il

regime e la consistenza del Porto Franco internazionale di Trieste e delle sue aree.

l) gli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, che istituiscono riserva esclusiva dei poteri di amministrazione del Porto Franco internazionale di Trieste, e con esso dei suoi immobili, in capo al Direttore del Porto Franco di cui all'art. 18, nell'ambito dell'ordinamento di Stato e delle disposizioni degli organi giurisdizionali ed esecutivi del Territorio Libero di Trieste e con poteri di controllo della gestione del Porto Franco assegnati alla Commissione Internazionale di cui all'art. 21;

m) gli artt. 21 e 90 del Trattato multilaterale vigente, e gli Allegati VI e VII, che istituiscono il Territorio Libero di Trieste quale Stato sovrano a regime democratico parlamentare dotato di proprio ordinamento, di territorio, di popolazione sovrana formata dagli aventi diritto *ope legis* alla cittadinanza, e dell'attuale Regime provvisorio di governo quale Amministrazione preparatoria del Regime permanente;

n) l'art. 2 dell'Allegato VII del Trattato multilaterale vigente, che stabilisce quale beneficiaria principale diretta dell'Amministrazione provvisoria del Territorio Libero di Trieste la sua popolazione sovrana formata dagli aventi diritto *ope legis* alla cittadinanza, i quali sono pertanto titolari diretti di interesse legittimo all'attuazione di tutte le norme del Trattato di pace che riguardino direttamente od indirettamente i loro diritti ed il loro benessere morale e materiale, inclusi quelli diretti ed indotti di lavoro e di libertà d'impresa per mezzo del regime e delle aree del Porto Franco internazionale;

o) l'art. 2, terzo comma, dell'Allegato VII, che stabilisce l'obbligo dell'Autorità amministratrice provvisoria del Territorio Libero di Trieste di applicare anche nel Regime Provvisorio tutte le norme compatibili dello Statuto Permanente di cui all'Allegato VI, così stabilendo anche il conseguente diritto ed interesse legittimo sia dei cittadini che degli Stati e delle imprese a che esse vengano applicate.

C. Obbligo di attribuzione *ope legis* della proprietà di Stato del Territorio Libero di Trieste a tutti i beni pubblici mobili ed immobili che gli sono stati trasferiti dal 15 settembre 1947 in forza del Trattato multilaterale vigente, ex art. 1 dell'Allegato X.

Tutti i beni immobili pubblici statali e parastatali di cui all'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore dal 15 settembre 1947, siano o meno intavolati sul Libro Fondiario e/o censiti quale proprietà dello Stato o degli altri soggetti di diritto pubblico indicati dalla norma (enti locali, Enti pubblici e società o associazioni di proprietà statale, partito fascista e sue organizzazioni ausiliarie), sono *ipso facto* da considerarsi trasferiti da quel momento *ope legis*, così come i beni mobili degli stessi soggetti, in proprietà esclusiva del Territorio Libero di Trieste (Free

Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест) del quale costituiscono *ex lege* il patrimonio e/o demanio di Stato.

Per tale motivo dal 15 settembre 1947 tutte le iscrizioni catastali e le intavolazioni dei diritti di proprietà e di altri diritti connessi sui beni immobili sopra detti che siano state precedentemente o successivamente effettuate a nome del “Patrimonio dello Stato” e/o del “Demanio dello Stato”, o degli altri soggetti pubblici indicati dall'art. 1 dell'Allegato X del Trattato multilaterale di Pace vigente, devono intendersi come obbligatoriamente riferite *ope legis* non più al patrimonio e/o demanio dello Stato italiano (i cui titoli di sovranità e di proprietà sono cessati a quella data rispettivamente in forza dell'art. 21, n. 2 e dell'art. 1 dell'Allegato X al Trattato medesimo) né di detti enti, ma al patrimonio e/o demanio di Stato del neocostituito proprietario *ex lege*, che è il Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste, Territoire Libre de Trieste, Свободная Территория Триест).

Trattandosi di trasferimento di proprietà *ope legis*, in forza di un Trattato internazionale multilaterale normativo che è parte costituzionalmente vincolante e sovraordinata dell'ordinamento italiano, esso produce sulla proprietà e disponibilità dei beni mobili ed immobili indicati dall'art. 1 dell'Allegato X al Trattato i propri effetti *ipso facto* ed *ex tunc*, anche a prescindere dalla materiale, diligente od omessa registrazione esplicita del trasferimento di proprietà oppure della specificazione del fatto implicito che dal 15 settembre 1947 la dizione “Stato” nel Territorio Libero di Trieste è riferita e riferibile soltanto allo stesso Territorio Libero di Trieste in quanto titolare esclusivo della sovranità.

In proposito gioverà qui menzionare, tra le intavolazioni di beni pubblici nel Libro Fondiario di Trieste a nome di Amministrazioni pubbliche trasferite dopo il 15.9.1947 con i loro beni in forza del Trattato di Pace al Demanio dello Stato del Territorio Libero di Trieste, l'intavolazione tuttora vigente ed efficace del cat. 304, ora p.c.n. 915/3 in PT 751 del c.c. di Cologna, al “Demanio dello Stato – Sovrintendenza dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni – Territorio Libero di Trieste”, effettuata nel 1950, erroneamente modificata nel 1994 intestandola allo “Ente Poste Italiane, con sede in Roma”, e ripristinata nel 1995 nella forma originaria dal Giudice tavolare su rilievo del Conservatore del Libro Fondiario. **Si allega qui sub 5** a titolo esemplificativo copia dell'intavolazione come presente sul libro maestro.

D. Obbligo di intavolazione e titoli di giurisdizione del Giudice Tavolare in Trieste.

La presente domanda riguarda diritti di proprietà stabiliti *ex lege* sui beni immobili qui elencati a tal fine, dei quali è pertanto obbligatoria a Trieste l'intavolazione tavolare, d'ufficio e su richiesta, così come per tutti gli altri beni immobili delle categorie sopra indicate al punto C, secondo i principi fondamentali del sistema tavolare (principio del foglio reale; principio della

pubblicità di diritti; principio dell'iscrizione; principio della continuità delle iscrizioni; principio di legalità; principio della pubblica fede).

L'obbligo prescinde anche dall'accertamento del titolo di giurisdizione comunque esercitato dal Giudice tavolo italiano attualmente incaricato dei provvedimenti tavolari, se cioè egli ritenga correttamente od erroneamente di operare secondo giurisdizione del Territorio Libero di Trieste o della Repubblica Italiana.

Gli adempimenti richiesti a titolo di esecuzione delle norme del Trattato Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 sono infatti resi egualmente obbligatori ed efficaci da ambedue gli ordinamenti.

Il Memorandum d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 quale strumento esecutivo aggiunto del Trattato di Pace ha affidato l'amministrazione civile provvisoria del Territorio Libero di Trieste, anche per la parte includente il suo Porto Franco internazionale, alla responsabilità del Governo italiano (non dello Stato italiano), ed il Governo italiano accettando il mandato se ne è assunto, per sé e per gli organi da esso a tal fine delegati, tutti i relativi doveri verso il delegante Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, verso il Territorio Libero di Trieste amministrato, verso la sua popolazione sovrana e verso tutti i soggetti terzi di diritto privato, pubblico ed internazionale.

La Repubblica Italiana ha per parte propria riconosciuto il Territorio Libero di Trieste, e si è assunta tutti gli obblighi di diritto internazionale ed interno conseguenti verso di esso, verso i suoi cittadini di diritto e verso tutti i soggetti terzi di diritto privato, pubblico ed internazionale, con le vigenti leggi di ratifica e piena esecuzione e del Trattato di Pace: Legge 2 agosto 1947, n. 811, di autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato (*in G.U. n. 200 del 2.9.1947*); Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 27 novembre 1947, n. 1430, di esecuzione del Trattato (*in s.o. GU n. 295 del 24.12.1947*); Legge n. 3054 del 25/11/1952 di ratifica del Decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 (*in G.U. n.10 del 14.1.1953*). Tali obblighi internazionali sono divenuti inoltre vincolanti e prevalenti anche nel diritto interno italiano in forza dell'art. 10 primo comma, e successivamente anche dell'art. 117 primo comma, della Costituzione italiana.

L'obbligo di intavolazione del titolo e di annotazione dei vincoli e diritti reali conseguenti azionato con la presente domanda prescinde perciò da accertamenti preliminari o successivi del titolo di giurisdizione del Giudice Tavolare italiano in servizio a Trieste, poiché ai fini dell'esecuzione doverosa della presente domanda non rileva se egli eserciti, o ritenga di esercitare, nell'esercizio del proprio mandato e nel compimento dello specifico atto richiesto, la giurisdizione del Governo italiano in forza del mandato fiduciario speciale di amministrazione civile provvisoria ad esso affidato con il Memorandum d'intesa di Londra del 1954 per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oppure la giurisdizione della Repubblica italiana.

La piena esecuzione del Trattato di pace, anche in sede di diritto tavolare, è infatti e parimenti dovere sia del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio del Territorio Libero di Trieste e di tutti i suoi organi, sia della Repubblica Italiana e di tutti i suoi organi, in forza delle sue proprie leggi vigenti e costituzionalmente vincolanti.

Ogni e qualsiasi eccezione sul titolo di esercizio della giurisdizione di Stato nel Territorio Libero di Trieste non potrà quindi riguardare il diritto dei richiedenti, o di qualsiasi altro soggetto, di domandare ed ottenere la presente intavolazione, né il dovere del Giudice Tavolare di eseguirla, ma soltanto eventuali fatti giuridici successivi e conseguenti all'intavolazione avvenuta.

Per tali motivi, inoltre, né la presente domanda, né l'eventuale pagamento alla Repubblica Italiana ed a suoi organi di imposte, tasse, diritti ed altri oneri, ove venissero a torto o a ragione richiesti per le procedure conseguenti, costituiranno da parte dei richiedenti riconoscimento alcuno della sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste né sul Porto Franco internazionale di Trieste.

E. Improprietà ed irricevibilità di eventuali opposizioni dello Stato italiano e di suoi organi od enti statali o parastatali, e di terzi.

L'attribuzione dal 15 settembre 1947 della proprietà *ex tunc* al Territorio Libero di Trieste di tutti i beni mobili ed immobili statali e parastatali italiani avviene in forza di un Trattato internazionale multilaterale vigente sottoscritto, ratificato ed eseguito dalla Repubblica italiana, che è obbligata a rispettarlo attraverso tutti i suoi organi dalla propria stessa Costituzione (artt. 10 primo comma e 117 primo comma), e non può opporvi alcun titolo equivalente ed efficace.

Le eventuali opposizioni dello Stato italiano o di qualsiasi suo organo ed ente statale o parastatale agli atti di riconoscimento, qual'è l'intavolazione, del passaggio del diritto di proprietà al Territorio Libero di Trieste dei beni trasferitigli con il Trattato di Pace sarebbero perciò improponibili, irricevibili e nulle per violazione originaria sia dell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste, sia dell'ordinamento della Repubblica Italiana.

Poiché i beni di cui si chiede l'intavolazione sono beni demaniali, essi non sono inoltre usucapibili da terzi, né alienabili, ed i diritti su di essi dell'Ente proprietario non sono soggetti a prescrizione.

F. Condizione oggettiva e notoria di *periculum in mora*.

I beni demaniali di cui si chiede l'intavolazione hanno funzione e valore evidenti e relevantissimi per l'economia locale ed internazionale e si trovano notoriamente in condizione per cui ogni ulteriore ritardo nella sinora omessa intavolazione d'ufficio della proprietà di legge configurerebbe di per sé pericolo (*periculum in mora*) grave, oggettivo e notorio che essi vengano abusati e danneggiati da soggetti pubblici e privati non proprietari.

G. Domanda.

Per tali motivi i sottoscritti richiedenti, quali portatori di interessi legittimi a proporre la presente domanda e ad ottenerne pieno e tempestivo accoglimento,

avendo documentato in premessa

che in forza dei titoli azionati - costituiti da norme pubbliche del diritto internazionale valide e vigenti nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento interno degli Stati firmatari obbligati, tra i quali l'Italia - la proprietà dei beni immobili di cui si chiede l'intavolazione è stata provatamente assegnata *ope legis* dal 15 settembre 1947 al Demanio del Territorio Libero di Trieste, e nel suo ambito al patrimonio permanente indisponibile del Porto Franco internazionale di Trieste, ed è stata contestualmente assoggettata ai vincoli e divieti di destinazione ed amministrazione, agli obblighi ed ai diritti reali di terzi stabiliti dai titoli medesimi, ed in particolare dall' Allegato VIII – *Strumento per il Porto Franco di Trieste* del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947,

rilevati inoltre i fatti notori

che nel tempo intercorso tra il trasferimento *ope legis* della proprietà e la presente domanda di intavolazione dei beni in essa a tal fine elencati, sono subentrati nei diritti reali in capo ad alcuni Stati (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Cecoslovacchia, Jugoslavia) gli Stati loro successori,

e che in tale lasso di tempo nell'area di Porto Franco da intavolarsi alcune persone fisiche o giuridiche hanno ottenuto o maturato *bona fide* diritti di concessione che devono e possono essere salvaguardati anche tavolarmente, purché non siano in conflitto con la proprietà da intavolarsi ed i vincoli e gli obblighi da annotarsi,

allegate sub 6 alla presente domanda le mappe catastali di individuazione dei beni sopra elencati dei quali cui si chiede l'intavolazione,

CHIEDONO

1) nel comune censuario di Trieste:

IL COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO E LA SUCCESSIVA INTAVOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ dei beni immobili inclusi nel perimetro del Punto Franco Nord, cosiddetto Punto Franco Vecchio, del Porto Franco internazionale di Trieste, individuati con i seguenti numeri di particella nelle mappe catastali allegate alla presente domanda:

estratto di mappa TRIESTE/A - Foglio 10, c.c. di Trieste:

(omissis)

estratto di mappa TRIESTE/A – Foglio 6, c.c. di Trieste:

(omissis)

estratto di mappa TRIESTE/A – Foglio 3, c.c. di Trieste:

(omissis)

tutte da ricomprendere nel c.t. 1 di una nuova Partita Tavolare, a nome di:

“Demanio dello Stato del Territorio Libero di Trieste – Porto Franco internazionale di Trieste”

con le annotazioni tavolari di cui sotto al punto 4)

2) nel comune censuario di Greta:

IL COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO E LA SUCCESSIVA INTAVOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ dei beni immobili inclusi nel perimetro del Punto Franco Nord, cosiddetto Punto Franco Vecchio, del Porto Franco internazionale di Trieste, individuati con i seguenti numeri di particella nelle mappe catastali allegare alla presente domanda:

estratto di mappa TRIESTE/I – Foglio 8, c.c. di Greta

(omissis)

tutte da ricomprendere nel c.t. 1 di una nuova Partita Tavolare, a nome di:

“Demanio dello Stato del Territorio Libero di Trieste – Porto Franco internazionale di Trieste”

con le annotazioni di cui sotto al punto 4).

3) nel comune censuario di Barcola:

IL COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO E LA SUCCESSIVA INTAVOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ dei beni immobili inclusi nel perimetro del Punto Franco Nord, cosiddetto Punto Franco Vecchio, del Porto Franco internazionale di Trieste, individuati con i seguenti numeri di particella nelle mappe catastali allegare alla presente domanda:

estratto di mappa Trieste/C – Foglio 12, c.c. di Barcola

(omissis)

da ricomprendere nel c.t. 1 di una nuova Partita Tavolare, a nome di:

“Demanio dello Stato del Territorio Libero di Trieste – Porto Franco internazionale di Trieste”

con le annotazioni di cui sotto al punto 4).

4) **annotare in tutte le nuove Partite Tavolari** così costituite, a peso di tutti i beni intavolati, la destinazione esclusiva ed integrale permanente delle aree e degli edifici agli usi, ai divieti, ai vincoli amministrativi, agli obblighi ed ai diritti reali di terzi stabiliti dall'Allegato VIII – *Strumento per il Porto Franco di Trieste* del Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed in particolare:

a) la destinazione esclusiva degli immobili agli usi di Porto Franco doganale destinato ad essere utilizzato “in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo”, secondo il regime internazionale regolato dalle disposizioni dell'Allegato VIII medesimo, che include le attività di deposito, magazzinaggio, verifica, cernita delle merci, imballaggio, reballaggio ed operazioni consimili, nonché la lavorazione ovvero trasformazione delle merci e le attività industriali autorizzate (con la notazione che per “Jugoslavia” devono intendersi gli Stati suoi successori);

b) il diritto delle navi mercantili e delle merci di tutti gli Stati del mondo, perciò esteso a tutte le imprese che ne esercitano il traffico marittimo, il commercio, la lavorazione ovvero trasformazione e l'industria, a godere senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e lo scarico sia di merci in transito che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti, senza imposizione sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco, né di dazi doganali, né di altri gravami che non siano in corrispettivo di servizi prestati;

c) i divieti di creare zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di un qualsiasi Stato, e di praticare discriminazioni basate sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci o su qualsiasi altro motivo, nel determinare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse ivi ammessi;

d) il diritto dell'Italia e della Jugoslavia a chiedere ed ottenere, ove assentito, l'uso esclusivo di punti d'ormeggio in determinate parti del Porto Franco (con la notazione che per “Jugoslavia” devono intendersi gli Stati suoi successori);

e) il diritto dei cittadini di qualunque Stato che esercitino un'attività legittima nel Porto Franco ad accedervi senza intralcio eccessivo;

f) la riserva esclusiva di legge dei poteri di amministrazione del Porto Franco internazionale di Trieste, e con esso dei suoi immobili, in capo al Direttore del Porto Franco di cui all'art. 18 dell'Allegato VIII, nell'ambito dell'ordinamento di

Stato e delle previste disposizioni degli organi giurisdizionali ed esecutivi del Territorio Libero di Trieste e con poteri di controllo della gestione del Porto Franco assegnati alla Commissione Internazionale di cui agli artt. 21, 22 e 23, formata di diritto dalle rappresentanze dei seguenti Stati: Territorio Libero di Trieste, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, ad avere nel Porto Franco sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale (con la notazione che per “Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”, “Repubblica Federale di Jugoslavia”, “Cecoslovacchia”, si devono intendere gli Stati loro successori);

g) il diritto della Commissione Internazionale di controllo della gestione del Porto Franco, di cui agli artt. 21, 22 e 23 dell'Allegato VIII, formata dai rappresentanti dei seguenti Stati: Territorio Libero di Trieste, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, ad avere nel Porto Franco sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale (con la notazione che per “Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”, “Repubblica Federale di Jugoslavia”, “Cecoslovacchia”, si devono intendere gli Stati loro successori);

h) l'obbligo di sottomettere alle procedure di risoluzione previste dall'art. 24 dell'Allegato medesimo ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione delle norme dell'Allegato VIII del Trattato di Pace riguardanti il regime e la consistenza del Porto Franco e delle sue aree;

e con l'annotazione, a salvezza dei terzi, del diritto di successiva iscrizione, da parte degli aventi titolo da verificarsi, di tutti i diritti di concessione già ottenuti o comunque maturati *bona fide* da persone fisiche e giuridiche sugli immobili oggetto di intavolazione, purché e per quanto tali diritti di concessione, le loro finalità e le loro modalità di esercizio non siano in contrasto con i vincoli e divieti di destinazione e/o con i diritti reali precostituiti *ex lege* dei quali si chiede l'iscrizione con la presente domanda.

G. Clausole finali.

a) l'eventuale diniego dei provvedimenti tavolari richiesti, comunque venisse motivato, costituirà diritto e titolo dei ricorrenti ad azionare in materia la procedura di risoluzione delle controversie stabilita ed imposta dall'art. 24 dell'Allegato VIII del vigente Trattato multilaterale di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

b) nella deprecata ipotesi che il Giudice Tavolare nella propria decisione sulla presente domanda aderisse all'opinione, proposta a suo tempo in materia di giurisdizione da alcuni giuristi italiani, che l'area destinata dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 a costituire il Territorio Libero di Trieste, e con essa le aree del suo Porto Franco internazionale, siano divenute *res nullius* per

effetto della cessazione effettiva della sovranità italiana e dell'asserita mancata costituzione del Territorio Libero di Trieste (la quale avrebbe perciò prodotto anche inefficacia di tutte le norme in materia, incluse quelle relative alla costituzione, ai privilegi ed al regime di Porto Franco internazionale), la presente domanda varrà ipso facto quale domanda prioritaria d'intavolazione della proprietà di tutti i beni immobili che sono oggetto della domanda medesima al nome delle persone fisiche richiedenti, con annotazione dei medesimi vincoli e dell'impegno pubblico contestuale dei richiedenti, che essi qui dichiarano per sé, eredi ed aventi causa, a trasferire entro un anno dalla data dell'intavolazione la proprietà di tutti tali beni, con i predetti vincoli, al Territorio Libero di Trieste – Porto Franco internazionale di Trieste oppure, ove ciò non risultasse ancora possibile, ad un ente di loro scelta da costituirsi per rappresentare, con adeguate garanzie, gli interessi legittimi della popolazione del Territorio Libero di Trieste e di tutti gli Stati cui il Trattato di Pace ha assegnato diritti generali e speciali sul Porto Franco internazionale di Trieste.

Si chiede che il decreto tavolare e qualsiasi altro provvedimento o comunicazione riguardante la presente domanda vengano notificati:

1) ai richiedenti, in unico esemplare al domicilio da essi eletto a tal fine in Trieste 34121, piazza della Borsa 7, presso il Movimento Trieste Libera.

2) ai terzi titolari di interessi legittimi e diritti reali sui beni di cui si chiede l'intavolazione, e precisamente:

a) al **Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia** con sede in Trieste, 34121, piazza dell'Unità 8, quale delegato all'esercizio anche sulle aree del Porto Franco dei poteri normativi del Commissario Generale del Governo (DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n.1/1963, art. 70) per il Territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano.

b) al **Security Council of the United Nations** (Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) in persona del suo Presidente *pro tempore*, presso la sua sede istituzionale in 405 East 42nd Street on the South, New York NY 10017, USA, quale organo garante internazionale diretto del Territorio Libero di Trieste (Risoluzione UNSC N° 16/1947; Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, art. 21, n. 1).

c) alla **General Assembly of the United Nations** (Assemblea Generale delle Nazioni Unite) in persona del suo presidente *pro tempore*, presso la sua sede istituzionale in First Avenue at 46th Street, New York NY 10017, USA, per comunicazione suo tramite a tutti i Paesi membri, nella loro qualità di titolari di diritti reali da annotarsi a peso dei beni dei quali si chiede l'intavolazione, e precisamente dei pari diritti di tutti gli Stati e delle loro imprese all'utilizzo senza discriminazioni delle aree del Porto Franco di Trieste per le proprie navi, le proprie merci e per tutte le attività di commercio, di lavorazione ovvero modificazione ed industriali in esenzione fiscale ivi consentite;

d) ai **Governi** dei Paesi membri di diritto della Commissione Internazionale di controllo della gestione del Porto Franco internazionale di Trieste, con diritto ad avere nelle sue aree sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale, tutti da notificarsi presso le loro rappresentanze in Italia:

- Stati Uniti d'America, Ambasciata, 00187 Roma, via Vittorio Veneto 119/a;
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Ambasciata, 00187 Roma, via XX Settembre 80/a;
- Francia, Ambasciata, 00186, Roma, piazza Farnese 67;
- Svizzera, Ambasciata, 00197 Roma, via Barnaba Oriani 61;
- Austria, Ambasciata, 00198 Roma, via g. Pergolesi 3;
- Ungheria, Ambasciata, 00161 Roma, via dei Villini 12/16;
- Polonia, Ambasciata, 00197 Roma, via P.Paolo Rubens 20
- Lituania, Ambasciata, 00198 Roma, viale di Villa Grazioli 9;
- Lettonia, Ambasciata, 00198 Roma, via G. B. Martini 13;
- Estonia, Ambasciata, 00198 Roma, viale Liegi 28, int. 5;
- Repubblica Ceca (quale Stato successore della Cecoslovacchia), Ambasciata, 00192 Roma, via dei Gracchi 322;
- Repubblica Slovacca (quale Stato successore della Cecoslovacchia), Ambasciata, 00135 Roma, via dei Colli della Farnesina 144;
- Russia (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00185 Roma, via Gaeta 5;
- Belarus, (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00141 Roma, via delle Alpi Apuane 16;
- Ucraina (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00198 Roma, via Guido d'Arezzo 9;
- Kazakhstan (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00189 Roma, via Cassia 471;
- Slovenia (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, Via Leonardo Pisano 10;
- Croazia (quale Stato successore della Jugoslavia) Ambasciata, 00191 Roma, via L. Bodio 74/76;
- Bosnia–Erzegovina (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00195 Roma, piazzale Clodio 12/III;
- Serbia (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, via dei Monti Parioli 20;
- Montenegro (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, via A. Gramsci 9;
- FYROM (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00198 Roma, viale Bruxelles 73-75;
- Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 00187 Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna 370;

3) agli Uffici competenti e preposti.

Trieste, 17 aprile 2015.

I richiedenti:

Roberto Giurastante

Paolo G. Parovel

n. 06 allegati *ut supra*:

1. *United Nations Treaty Series, Volume 49 – 1950, N° 747, Treaty of Peace with Italy, signed at Paris, on 10 February, 1947*, ed estratto dal Volume 50 – mappe: C. - *Yugoslav-Italian frontier*; D. - *Frontiers of the Free Territory of Trieste*;

2. Leggi e comunicazioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale:

- a) Legge 3 agosto 1947, n. 811, G.U. n. 200 del 2.9.1947;
- b) Comunicazione del Ministero degli Esteri in G.U. n. 231 del 3.10.1947;
- c) DLCPS in G.U. n. 295 del 24.12.1947 e Supplemento Ordinario;
- d) Legge 25 novembre 1952, n. 3054, G.U. n. 10 del 14.1.1952;

3. *UN Security Council – Resolution No. 16/1947*;

4. Mappa dei Punti Franchi nel 1930;

5. Copia di intavolazione nel Libro Fondiario a nome del Demanio del Territorio Libero di Trieste, rinnovata dal 1995 e vigente;

6. Estratti di mappa catastale individuanti i beni sopra elencati dei quali si chiede l'intavolazione:

- nel c.c. di Trieste, TRIESTE/A - Foglio 10; TRIESTE/A - Foglio 6; TRIESTE/A - Foglio 3;
- nel c.c. di Grotta, TRIESTE/I - Foglio 8;
- nel c.c. di Barcola TRIESTE/C - Foglio 12.